



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
15 MAGGIO 2019 – SECONDA CONVOCAZIONE H. 20.30
C/o la sede dell'ASSOCIAZIONE PROGETTO CERNOBYL
IN VIA LONGHENA 10

Ordine del Giorno: Approvazione Nuovo statuto – adeguamento normativa del Terzo Settore

L'associazione Progetto Cernobyl ha convocato l'Assemblea straordinaria in prima convocazione alle 12.30 andata deserta, e in seconda convocazione alle ore 20.30 presso la sede dell'associazione stessa.

Il presidente in carica insedia l'assemblea alle ore 21.00 nominando Presidente dell'assemblea il socio **DANIELE BRUNINO** e segretario la socia **LUDOVICA ZECCHIN**.

Il presidente fa mettere a verbale che sono presenti 18 associati con 6 deleghe su 43 soci iscritti nel 2018. Le deleghe al controllo risultano valide e vengono allegate.

Viene data la parola al segretario dell'Associazione **LAURA PENASSO** che da lettura del nuovo Statuto (con l'aiuto della proiezione), come viene proposto all'assemblea per le modifiche da apportare.

Si fa presente e si dà atto all'assemblea, che lo statuto oggetto di modifica era di fatto datato ed andava sostanzialmente riformato ai sensi della riforma dlgs 117/2017. Da qui la necessità di modificare in modo radicale lo statuto.

Articolo per articolo si affrontano quindi la spiegazione e le implicazioni.

Le modifiche in alcuni passaggi sono sostanziali come per esempio gli ambiti di attività e le modalità operative, in altri sono perfezionamenti formali.

In tutti viene recepita la citazione alla nuova normativa che modifica e archivia definitivamente l'ex legge 266.

Recepiti e compresi i profondi cambiamenti apportati e non trovando alcunché di ostativo a procedere con l'adottare la nuova versione proposta, all'unanimità l'Assemblea vota il nuovo Statuto (in allegato) con parere favorevole e con voto palese:

18 voti a favore

0 contrari

0 astenuti

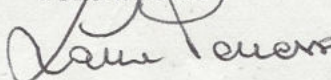
L'assemblea si chiude alle ore 23.00 -

IL PRESIDENTE



ASSOCIAZIONE PROGETTO CERNOBYL ONLUS
 Via Longhena, 10 - Tel./Fax 049 8601523
 35031 ABANO TERME (Padova)
 Cod. Fisc. 92138010282

IL SEGRETARIO





ASSOCIAZIONE PROGETTO CERNOBYL ODV 35031 Abano Terme - Via Longhena 10
 TEL 0498601523 MAIL: ass.progettocernobyl@libero.it PEC: associazioneprogettocernobyl@pec.it
 C.F.92138010282 - Iscr.Albo Reg Veneto PD0665 del 06.10.2004

Il Funzionario addetto (*)
Marcilla RAMPAZZO

Registrato a Padova il _____
 al N° 4639 Serie 3
 Esenti € _____ **ESENTE**
 LIQUIDATI € _____ **ESENTE**

19 GIU. 2019

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"

STATUTO PRECEDENTE	STATUTO MODIFICATO E APPROVATO CON ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 15 MAGGIO 2019
Art. 1 (Denominazione, sede e durata) L'organizzazione di volontariato, denominata "ASSOCIAZIONE PROGETTO CHERNOBYL" assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale. L'organizzazione ha sede in via Longhena, 10 nel comune di Abano Terme. Il Trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'organizzazione è illimitata.	ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: ASSOCIAZIONE PROGETTO CHERNOBYL ODV (LA DENOMINAZIONE DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O L'ACRONOMO ODV) che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'organizzazione ha sede legale in via Longhena 10 , nel comune di Abano Terme . Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 2 (Statuto) L'organizzazione di volontariato "ASSOCIAZIONE PROGETTO CHERNOBYL" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari tra cui: • quote associative (importo e scadenza) • rimborsi spese (ammontare e condizioni) • modalità di votazione delle cariche associative • libro soci.	Art. 2 (Statuto) L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Art. 3 (Efficacia dello statuto) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.	Art. 3 (Efficacia dello statuto) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
Art. 4 (Interpretazione dello statuto) Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.	Art. 4 (Interpretazione dello statuto) Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Art. 5 (Finalità) L'Associazione, aconfessionale ed apartitica, è una libera Associazione senza fini di lucro aperta alla più ampia partecipazione. Opera nella logica della cooperazione internazionale per aiutare i bambini colpiti dal disastro provocato dall'esplosione del Centro Nucleare di Chernobyl e tutti i bambini bisognosi, siano essi di nazionalità italiana siano essi di tutte le nazionalità, nella logica del principio di uguaglianza e tolleranza verso la fascia debole e non protetta della popolazione infantile, secondo	Art. 5 (Finalità e Attività) L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei

Finale del documento



ASSOCIAZIONE PROGETTO CHERNOBYL ONLUS
Via Longhena, 10 - Tel./Fax 049 8601523
35031 ABANO TERME (Padova)
Cod. Fisc. 92138010282

i principi dettati dallo Statuto. Si fonda sul principio dell'autogestione anche economica, sull'autonomia e la responsabilità delle proprie iniziative.

Non ha connotazione partitica e rispetta il pluralismo democratico di tutte le opinioni, così come sancito dalla Costituzione Italiana.

La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di:

A - Valorizzazione e assistenza della persona:

1 - Assistenza per la salvaguardia e la tutela dei bambini di Chernobyl e di tutti i bambini bisognosi, siano essi di nazionalità italiana siano essi di tutte le nazionalità.

2 - Educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale dei bambini degli orfanotrofi della Bielorussia e Ucraina e di tutti i bambini bisognosi, siano essi di nazionalità italiana siano essi di tutte le nazionalità, sia in Italia che in loco.

3 - Valorizzazione dei bambini attraverso l'inserimento nella famiglia come nucleo fondamentale della società, sia in Italia che in loco.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

volontari associati sono:

(attività di cui all'art. 5 comma 1)

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Organizzazione di gite e manifestazioni aventi carattere culturale e di sensibilizzazione alle tematiche tipiche dell'associazione
- Progetto scuola socio psico pedagogico
- Sviluppo di progetti di cooperazione con interventi e forniture in Madagascar, Bielorussia e Ucraina
- Interventi in emergenza per calamità naturali, con trasporto di viveri abbigliamento primo sussidio, etc Educazione civica e Educazione ai diritti umani

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il

Disincassabile



ASSOCIAZIONE PROGETTI CERNOBYL ONLUS
Via Longhena, 11 - Tel./Fax 049 8801523
35031 ABANO TERME (Padova)
Cod. Fisc. 02138010282

	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
Art. 6 - (Ammissione) Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Chiunque voglia aderire all'Associazione deve: - presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza; - dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione; - impegnarsi a versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.	Art. 6 - (Ammissione) Sono Associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art.7 (Diritti e doveri degli aderenti) Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di: • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; • essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge; • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali.	Art.7 (Diritti e doveri degli associati) I soci dell'organizzazione hanno il diritto di: • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; • essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; • prendere atto dell'ordine del giorno delle

F. Scavini

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali; votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Art. 8 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque escluso il socio che non versa la quota sociale annuale.

Art. 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'**Organo di Amministrazione** con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 gg. dello stesso all'Assemblea.

Art. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione :

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Collegio dei Revisori dei Conti qualora richiesto per legge o che venga eletto per volontà dell'Assemblea.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo e organo di revisione, ricorrendone i presupposti di legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 10 (L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà dei soci in prima convocazione, in seconda convocazione

Art. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Lucrezia

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, purchè quest'ultimo non rivesta cariche sociali, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci.

Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

Dopo aver constatato la validità dell'assemblea, il Presidente propone la nomina di un segretario, che può essere anche persona estranea all'associazione e l'assemblea deve approvarne la nomina.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Art. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe essendo il

Giovanniello Glerico

	numero degli associati inferiore a cinquecento. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Art. 13 (Assemblea ordinaria) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 2 (DUE) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.	Art. 14 (Assemblea straordinaria) L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno metà più uno e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (maggioranza inderogabile). <i>(L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).</i>
Art. 14 (Assemblea straordinaria) L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.	Art. 15 (Organo di amministrazione) L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 7 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 2 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l'organizzazione, attua le deliberazioni dell'assemblea, predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua

L'assemblea

	competenza, è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Ruots, disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. L'organo di amministrazione delibera sull'esclusione degli associati; Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.
Art. 15 (Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri, sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 esercizi sociali, intendendosi per esercizio sociale il termine statutario per l'approvazione del bilancio. I suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; - redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; - nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario; - deliberare sulle domande di nuove adesioni; - pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre	Art. 16 (Il Presidente) Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

L'esione dell'Art. 16

sedute consecutive;
 - fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
 Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
 Dopo aver constatato la validità della riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente propone la nomina di un segretario, che può essere anche persona estranea all'associazione. Il consiglio ne delibera la nomina.
 Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
 Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
 Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.
 Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;

Art. 17 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.
 L'organo di controllo:
 vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.
 Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
 Svolge le attività di revisione legale di cui all'articolo 31 del dlgs 117/2017 se ne ricorrono i presupposti.
 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

Luisuella Gatto

Levatore dello Stato

• donazioni e lasciti testamentari; • rimborsi derivanti da convenzioni; • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio; • ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.	rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Art. 18 (I beni) I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.	Art. 19 (I beni) I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
Art. 19 (Divieto di distribuzione degli utili) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	Art. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 20 (Proventi derivanti da attività marginali) proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.	Art. 21 (Bilancio) I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Art. 21 (Bilancio) I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.	Art. 22 (Bilancio sociale) E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 22 (Convenzioni) Le convenzioni tra l'organizzazione di	Art. 23 (Convenzioni) Le convenzioni tra l'organizzazione di



volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.	volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.
Art. 23 (Dipendenti e collaboratori) L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.	Art. 24 (Personale retribuito) L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
Art. 24 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti) Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.	Art. 25 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti) I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 25 (Responsabilità dell'organizzazione) L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.	Art. 26 (Responsabilità dell'organizzazione) L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 26 (assicurazione dell'organizzazione) L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.	Art. 27 (Assicurazione dell'organizzazione) L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
Art. 27 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.	Art. 28 (Devoluzione del patrimonio) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 28 (Disposizioni finali) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.	Art. 29 (Disposizioni finali) (Disposizioni finali) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento

Divisione Giuridica



ASSOCIAZIONE PROGETTO CERNOBYL ONLUS
Via Longhena, 10 - Tel./Fax 049 8601523
35031 ABANO TERME (Padova)
Cod. Fisc. 92188810282

giuridico.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Francesco Forte